

LA PUBBLICITA'

Con il termine **pubblicità** si intende quella forma di comunicazione usata dalle imprese per creare consenso intorno alla propria immagine ovvero per conseguire i propri obiettivi di marketing. L'obiettivo è che il consenso si trasformi in atteggiamenti o comportamenti positivi da parte del pubblico o consumatore che non consistono solo o semplicemente nell'acquisto del prodotto o servizio.

La pubblicità informa, persuade, seduce il pubblico ed è ritenuta corretta se fidelizza l'utente finale in base a principi civili e umanizzanti.

Il decreto Legislativo n.74 del 1972 all'art.2, lettera a) definisce la pubblicità come: "qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di una attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi"

REGISTRO DELLE IMPRESE (regolato dall'art. 2188 c.c.)

La funzione principale del registro delle imprese è quello di rendere pubbliche le imprese esistenti e i fatti che le riguardano.

Il registro è istituito presso le camere di commercio competenti per territorio, è diretto da un Conservatore, nominato dalla Giunta Camerale nella persona del Segretario Generale o di un dirigente della Camera di Commercio stessa, e opera sotto la vigilanza di un Giudice Delegato nominato dal Presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

Il registro assicura un sistema di **pubblicità legale delle imprese**, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

La pubblicità legale dell'impresa si distingue nelle forme di:

- A) **pubblicità costitutiva**: riguarda i casi in cui l'iscrizione di un determinato atto nel Registro è requisito necessario ed indispensabile affinché l'atto produca i propri effetti giuridici tra le parti (ad es. atto costitutivo di società di capitali);
- B) **pubblicità dichiarativa**: riguarda le imprese commerciali e ha la funzione di rendere opponibili ai terzi i fatti registrati; la mancata iscrizione comporta la inopponibilità dei fatti non registrati, a meno che non si provi che i terzi ne erano comunque a conoscenza
- C) **pubblicità notizia**: riguarda i casi in cui l'iscrizione nel Registro ha una finalità di certificazione anagrafica e di informazione del pubblico, senza alcuna conseguenza né sulla efficacia né sulla opponibilità ai terzi dell'atto iscritto

Il Registro delle imprese comprende una sezione ordinaria e una sezione speciale.

Sezione ordinaria

- società di persone e di capitali;
- società cooperative;
- consorzi con attività esterna e società consortili;
- società costituite all'estero con sede amministrativa o secondaria sul territorio italiano o con l'oggetto principale dell'impresa sul territorio italiano;
- gruppi europei di interesse economico;
- enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale una attività commerciale;
- imprenditori commerciali individuali (non piccoli).

— Iscrizione delle società di capitali nella sezione ordinaria del registro delle imprese (art. 2331 c.c.);

— Iscrizione degli imprenditori, diversi dalle società di capitali e dalle società cooperative, nella sezione ordinaria del registro delle imprese (art. 2193 c.c.);

— Iscrizione degli imprenditori nella sezione speciale (art. 8, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580)

Sezione Speciale

- imprenditori agricoli individuali (persone fisiche e persone giuridiche);
- piccoli imprenditori commerciali;
- le società semplici;
- imprenditori artigiani
- società tra professionisti.

Nel Registro Imprese confluisce un'altra banca dati pubblica, il **Repertorio Economico Amministrativo (REA)**, che ha lo scopo di integrare i dati del Registro Imprese con informazioni di carattere economico, statistico e amministrativo. Tali informazioni riguardano dati quali, ad esempio, le modifiche e la cessazione dell'attività, l'insegna, la nomina di responsabili tecnici, l'attività prevalente, l'apertura, la cessazione e le modifiche delle unità locali, e molto altro ancora.